INTERVENTI URGENTI IN AGRICOLTURA E PER GLI ORGANISMI PUBBLICI DEL SETTORE

# Art. 2-bis

## Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari

Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attivita' di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

Versione in vigore dal 12 novembre 2005, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore |
| Estremi | Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-agricoltura-e-per-gli-organismi-pubblici-del/art-2-bis-disposizioni-in-materia-di-vendita-dei-prodotti-agricoli-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it